

COMUNE DI PRAGELATO

IMPOSTA DI SOGGIORNO

LOCAZIONI BREVI

Ai sensi dell'art. 4 del D. L. 50 convertito con modificazioni in Legge 96/2017, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Dal 1 gennaio 2018 i pernottamenti in immobili, situati in PRAGELATO , oggetto di locazioni brevi sono assoggettate ad imposta di soggiorno. L'imposta di soggiorno per le locazioni brevi, per l'anno 2018, trova applicazione dal 1 gennaio al 30 aprile 2018 - dal 1 luglio al 31 agosto 2018 – dal 1 al 31 dicembre 2018 .

(l'imposta di soggiorno si applica per il periodo invernale dal 1 dicembre al 30 aprile e per il periodo estivo da 1 luglio al 31 agosto di ogni anno)

Misura Imposta di soggiorno per locazioni brevi

Ai sensi della Delibera di C.C. n. 23 del 18/12/2017 ogni pernottamento è soggetto ad € 1.00 (persona/notte) fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

I responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, individuati dalla legge, sono:

- **il proprietario** che incassa direttamente il canone o il corrispettivo dovuto per la locazione;
- **il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare**, che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per la locazione;
- **il soggetto che gestisce il portale telematico**, che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per la locazione.

I responsabili del pagamento sono tenuti:

1. **ad informare**, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno;
2. **a richiedere**, sulla base delle tariffe vigenti, **il pagamento dell'imposta** per ciascun soggiorno;
3. **a presentare** al Comune **una dichiarazione** in via telematica/cartacea entro il 10 maggio 2018 per il periodo (gennaio-aprile 2018) riportante:
 1. il numero dei pernottamenti di spettanza dei mesi indicati;
 2. il numero dei pernottamenti esenti in base a quanto dispone il regolamento comunale;
 3. l'imposta dovuta,
 4. gli estremi del versamento,
 5. eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa,
4. **a riscuotere** l'imposta di soggiorno, in qualità di responsabili del pagamento, con contestuale rilascio di quietanza (è consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari);

5. **a versare** al Comune di PRAGELATO **le somme riscosse** a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 maggio 2018 per il periodo gennaio-aprile 2018 con le seguenti modalità:
0. mediante bonifico bancario alla Banca INTESA SANPAOLO IBAN IT17B0306931020100000310493 intestato a COMUNE DI PRAGELATO **riportando nella causale il codice fiscale e indicando mese/periodo ed anno a cui si riferisce il versamento**
6. **a conservare** per cinque anni le ricevute, le fatture, le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Dichiarazione online

Per accedere alla procedura di dichiarazione on-line si prega di contattare l'ufficio Tributi TEL. 0122/78904.